



Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone

Presidente

Dott.ssa Vera Colella

Giudice

Dott. Francesco Paolo Grippa

Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso *ex art. 25 sexies c.c.i.i.* depositato in data 14 giugno 2024, con cui Koremplast s.r.l. unipersonale ha domandato l'omologa del concordato semplificato, così come dettagliatamente esposto nell'atto introduttivo, riferendo di aver dato avvio ad una procedura di composizione negoziata della crisi nell'ottobre 2023, che tuttavia non si è conclusa con esito positivo;

rilevato che nella relazione finale della procedura di composizione negoziata della crisi, l'esperta Dott.ssa Simona Romagnoli ha riferito che *“si è verificata l'assenza di concrete prospettive di risanamento, dal momento che il piano aggiornato conferma come l'avvio dell'anno 2024 abbia evidenziato ancora “una forte stagnazione della domanda che rende necessario un aggiornamento delle previsioni. La debolezza del mercato mantiene i prezzi di vendita estremamente bassi con margini limitati” (...) Essendo, tuttavia, decorso il termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina, senza che si sia addivenuti ad una composizione proficua della crisi mediante uno degli strumenti previsti dall'art. 23 CCII e tenuto conto che non sono stati raggiunti accordi fra il debitore e le parti interessate idonee a dare soluzione alla situazione iniziale di squilibrio e di insolvenza, in chiave di concreto risanamento dell'impresa”* e fermo restando che *“l'imprenditore si è comportato secondo correttezza e buona fede, impegnandosi a fornire all'esperto la collaborazione necessaria alla valutazione dell'esistenza della concreta prospettiva di risanamento funzionale a dar corso alla composizione negoziata ed infatti: la società ha sottoposto all'Esperto alcune questioni relative ai rapporti con i fornitori ed in particolare con quelli definiti strategici. La società ha fornito all'Esperto la documentazione richiesta ed in linea generale non si è sottratta alle richieste formulate”*;

visto il decreto del Tribunale del 19 luglio 2024 con cui è stato chiesto di depositare il parere dell'esperta con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, secondo quanto previsto dall'art. 25 *sexies*, c. 3 c.c.i.i.;

letto il parere dell'esperta, Dott.ssa Simona Romagnoli, depositato il 14 agosto 2024, con cui ha rappresentato che *“Il piano di concordato presentato, muovendo dall'assunto e dai contenuti*

relativi al contratto di affitto di azienda stipulato in data 24.4.2024 e successivamente integrato in data 12.6.2024, propone ai creditori la distribuzione delle somme rivenienti dalla liquidazione dell'azienda, dei crediti da incassare, dei crediti fiscali nonché la distribuzione della liquidità già presente nelle casse aziendali” e concludendo nel senso che “il debitore ha la possibilità di risolvere la propria crisi irreversibile (melius insolvenza) al termine dell’infruttuoso percorso della composizione negoziata, accedendo al concordato semplificato e veicolando, in questo ambito, l’azienda a terzi, nello spirito della speditezza e flessibilità della procedura ed in assenza di una qualche interlocuzione con i creditori, a cui è offerta, come unica possibilità di dissenso, l’opposizione all’omologa. A parere di chi scrive esistono elementi e considerazioni (sopra esposti) per far ragionevolmente ritenere che la soluzione proposta non sia, non solo peggiorativa, ma migliorativa rispetto alla liquidazione giudiziale”;

visto il decreto del Tribunale del 2 settembre 2024, con cui, stante la ritualità della proposta e tenuto conto dell’acquisita relazione finale dell’esperto e del parere reso da questi, è stato nominato l’ausiliario, Dott. Paolo Balestieri, con contestuale assegnazione del termine per il deposito del parere di cui all’art. 25 *sexies*, c. 3 e 4 c.c.i.i., con onere di notifica a carico della società debitrice;

letto il parere dell’ausiliario, Dott. Paolo Balestieri, depositato il 24 ottobre 2024, e letti altresì gli atti di opposizione all’omologa depositati da Scutaro Vincenzo & Figli s.r.l. e Monte dei Paschi di Siena;

visto il decreto del Tribunale del 24 gennaio 2025, con cui è stato concesso termine alla Koremplast per modificare od integrare la proposta di concordato, alla luce delle opposizioni dei creditori sopra citati e di talune perplessità avanzate dall’ausiliario;

letta l’integrazione alla proposta di concordato depositata da Koremplast il 7 febbraio 2025, a cui è seguito un nuovo decreto del Tribunale con cui è stato concesso termine all’ausiliario per esprimere il parere relativo a tale integrazione;

letto il nuovo parere dell’ausiliario depositato il 13 marzo 2025;

visti gli atti di opposizione di Monte dei Paschi, Intesa Sanpaolo, Agenzia delle Entrate, Alba Leasing, nonché l’integrazione del parere dell’ausiliario del 15 maggio 2025;

tutto ciò premesso,

OSSERVA

Prima di valutare la sussistenza de presupposti per l’omologa del concordato, occorre esaminare nello specifico la proposta avanzata dalla Koremplast. Essa originariamente prevedeva:

- cessione del magazzino, come da contratto estimatorio del 2 maggio 2024, a favore delle società Koremplast s.p.a. per €465.326,37;
- l’acquisto dell’azienda da parte della Koremplast s.p.a., come da esercizio dell’opzione previsto nel contratto di affitto di azienda al prezzo di €1.500.000,00; tale somma verrà pagata in parte mediante canone mensile da scomputarsi dal prezzo, in parte con l’accollo del t.f.r. dei dipendenti, mentre il residuo verrà versato entro 18 mesi dall’omologa;
- l’uso della liquidità disponibile, pari ad €2.041.622,00;
- la riscossione di crediti fiscali per €697.181,00, in minima parte da compensare;

- un fondo rischi di €140.000,00 per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive o differenze dell'attivo non prevedibili, eventualmente da utilizzare per soddisfare i creditori chirografari;
- applicazione degli interessi legali ai pagamenti a favore dei creditori;
- la messa a disposizione in via proporzionale ai creditori chirografari della merce obsoleta presente in magazzino;

in conclusione, l'attivo liquidabile è stato stimato in €4.111.474,00.

Con la proposta concordataria, la società ricorrente ha previsto:

- il pagamento integrale delle prededuzioni riferite al compenso spettante all'ausiliario (art. 2751 *bis*, n. 1 c.c.);
- il pagamento integrale dei debiti legati al t.f.r., mediante l'accollo da parte della Koremplast s.p.a.;
- il pagamento integrale dei debiti legati alle prestazioni professionali (art. 2751 *bis*, n. 2 c.c.);
- il pagamento integrale dei debiti verso artigiani (art. 2751 *bis*, n. 5 c.c.);
- il pagamento integrale dei debiti erariali (art. 2752 *bis*, c. 1 c.c.);
- il pagamento integrale dei debiti garantiti da Medio Credito Centrale (art. 9 D.Lgs. 123/1998);
- il soddisfacimento nella misura del 2,81% dei debiti chirografari.

L'ausiliario, Dott. Paolo Balestieri, con il parere reso il 24 ottobre 2024, ha rappresentato due criticità, che si riportano di seguito: *“Preso atto che a fronte di 87 comunicazioni spedite, i riscontri ottenuti riguardano oltre 50 creditori, i quali, nelle loro risposte, hanno pressoché confermato le risultanze evidenziate in sede di relazione dell'esperto, preme tuttavia sottolineare che, tra queste, in particolare:*

- *le attestazioni fornite dagli Istituti di credito - presumibilmente - alla luce della rilevazione degli interessi contrattuali e degli interessi di mora alla data del 14 giugno 2024 (data di presentazione della domanda di concordato) ed oltre in alcuni casi - presentano differenze che potrebbero non garantire il soddisfacimento della quota chirografaria nella misura ipotizzata in sede di deposito della domanda di concordato semplificato Poiché dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono una serie di effetti tipici del concordato preventivo, ossia più precisamente (art. 25-sexies, comma 2 terzo periodo CCII, ove richiama gli articoli 6, 46, 94 e 96 CCII) riguardante il blocco del corso degli interessi convenzionali e legali sui crediti, non tutte le dichiarazioni di credito specificano come sia stato calcolato il rateo relativo agli interessi, rendendo pertanto difficile la determinazione dell'importo realmente dovuto alla data di presentazione della domanda di concordato. Inoltre, apparentemente, tutte le esposizioni dichiarate dagli Istituti di credito sono di natura chirografaria, tuttavia come anche evidenziato dall'esperto nella sua relazione, molti mutui risultano assistiti dalla garanzia, con copertura dell'80%, del Fondo Pubblico ex L. 662/96 del Mediocredito Centrale e che a seguito della escussione di tale garanzia il Fondo acquisirà automaticamente il diritto a rivalersi sulla KOREMPLAST SRL inadempiente ai sensi dell' articolo 1203 c.c. e dell' articolo 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005. Automaticamente il credito vantato dal Fondo acquisirà la natura di credito privilegiato, prevalendo su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del*

Codice civile. Da qui l'importanza di voler ben definire quale sia l'impatto di tali differenze, che allo stato, nonostante sia stato previsto un accantonamento al fondo rischi per oltre 140.000,00 euro, lo stesso non sarebbe sufficiente a garantire una minima percentuale di soddisfo del ceto chirografario;

- *la dichiarazione di credito fornita dal creditore Raviplast Soc. Coop. a r.l. il cui credito, pari ad euro 99.413,24, è stato richiesto in privilegio, ai sensi dell' articolo 2751 bis, n. 5 del Codice civile in quanto cooperativa di produzione e lavoro, mentre nella relazione dell'esperto, lo stesso era stato classificato tra i creditori chirografari. È chiaro che, se confermata, questa differenza, potrebbe generare una rilevante alterazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari, contribuendo, assieme alle differenze evidenziate al punto precedente, all'azzeramento la percentuale di soddisfacimento."*

L'ausiliario ha confermato tuttavia che la proposta concordataria, anche nella soluzione rettificata alla luce delle criticità sopra esaminate, è certamente maggiormente soddisfattiva rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale: *"l'attivo messo a disposizione dei creditori con l'ipotesi di esercizio di opzione dell'acquisto dell'azienda, anche nella soluzione rettificata, pur non consentendo il minimo pagamento dei creditori chirografari, è ben superiore al valore di liquidazione del patrimonio ed al rimborso ottenibile dalla liquidazione giudiziale"*, esprimendo dunque un parere favorevole alla proposta di concordato.

Come già ricordato, a fronte delle criticità riscontrate dall'ausiliario e delle opposizioni presentate prima dell'udienza del 19 dicembre 2024, il Tribunale, con decreto del 24 gennaio 2025, ha concesso alla società ricorrente un termine di 15 giorni per modificare od integrare la proposta.

In data 7 gennaio 2025, la società ricorrente ha integrato la proposta concordataria, mediante la messa a disposizione, da parte di Koremplast s.p.a., di ulteriori €45.000,00, aggiungendo che *"Il calcolo degli interessi effettuato alla data di presentazione del piano di concordato prevedeva il pagamento dei creditori al tasso del 2,5% annuo (tasso legale in vigore nel 2024), tuttavia dal 1° gennaio 2025 il tasso legale è stato ridotto al 2% annuo. Tale modifica potrebbe quindi determinare un risparmio a favore della procedura per circa 20.700 euro"* e che *"il piano presentato tiene conto: delle rettifiche già esposte dall'ausiliario nella relazione del 24.10.2024 fermo pertanto l'ammontare delle singole categorie di debito dal medesimo indicate nella sua relazione; della diminuzione degli interessi legali alla luce della riduzione del tasso legale a far data dal 01/01/2025"*.

Dopo aver concesso all'ausiliario ulteriore termine per esprimere parere sull'integrazione depositata dalla società ricorrente, questi, nel nuovo parere depositato il 13 marzo 2025, ha affermato che *"Si confermano inoltre le stesse considerazioni formulate in occasione del precedente parere, con una ulteriore integrazione: (...)*

- *la risposta formulata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Pesaro-Urbino (che evidenzia l'assenza di carichi in capo alla Koremplast S.r.l.) e le comunicazioni inviate dall'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino che evidenziano, relativamente agli anni 2017 e 2018, la richiesta di recupero del credito d'imposta da agevolazioni su Ricerca e Sviluppo utilizzato in compensazione per un importo comprensivo di interessi e sanzioni pari a circa 250.000,00 euro (ALL. 2). In merito a tale richiesta, la Koremplast S.r.l., con comunicazione pec del 21 febbraio 2025, inviata all'Agenzia delle Entrate di Pesaro-Urbino ed al sottoscritto, ha evidenziato che al momento della presentazione della proposta di concordato semplificato l'Agenzia delle Entrate non risultava creditrice per qualsivoglia tributo nei confronti della Società*

contestando altresì l'inconferenza della frase inserita nella comunicazione di precisazione del credito, che riporta l'affermazione, si cita testualmente "che il debito tributario risulta già iscritto a ruolo alla data di comunicazione della procedura, in carico alla competente Agenzia delle Entrate Riscossione, viene comunicato da quest'ultima, quale Agente della Riscossione, con propria precisazione di credito". Nella stessa comunicazione viene altresì precisato dalla Koremplast S.r.l., che il credito richiesto dall'Agenzia non è giuridicamente un credito in quanto il relativo atto di recupero è attualmente in fase di adesione (con un appuntamento da definire). Inoltre, viene ribadito che nella comunicazione in oggetto il credito risulta "non iscritto a ruolo ovvero non ancora consegnato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (quale Agente della Riscossione) alla data di comunicazione della procedura "in quanto non è possibile farlo, risultando pendenti anche i termini per un eventuale ricorso avverso gli atti di recupero proposti. Per gli stessi motivi, secondo il contenuto della comunicazione formulata da Koremplast S.r.l. non possono essere definiti "ruoli in consegna all'agente della Riscossione" in quanto il tal caso risulterebbero addirittura illegittimi (ALL. 3)".

aggiungendo altresì che i rilievi precedentemente evidenziati nel parere del 24 ottobre 2024 "sono stati recepiti in ambito del piano concordatario secondo le risultanze formulate dalle precisazioni di credito inviate" e che "Relativamente al terzo aspetto, concernente il pre-contenzioso instaurato con l'Agenzia delle Entrate, per il momento, nessuna valorizzazione è stata presa in considerazione, considerata la pendenza dei termini per definire "bonariamente" o tramite l'eventuale proposizione di un ricorso la questione tuttora pendente". In relazione alla soddisfazione dei creditori, l'esperto ha chiarito che, a seguito delle modifiche rese alla proposta da parte della società debitrice, "la disponibilità residua alla luce delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'attivo consentirebbe il soddisfacimento di tutti i crediti in prededuzione e privilegiati, degli interessi legali e di una percentuale pari all'1,02% del ceto chirografario", sebbene "l'eventuale manifestazione di ulteriori passività di natura privilegiata, quali nello specifico, l'insorgenza di debiti nei confronti dell'Erario, determinerebbero, se superiori ad euro 61.000,00, il mancato soddisfacimento del ceto chirografario.". In conclusione, l'ausiliario ha riferito che "è opinione del sottoscritto ausiliario che, la proposta così come formulata - anche a fronte delle rettifiche sfavorevoli rilevate o rilevabili nel corso di questo elaborato - risulta comunque preferibile in quanto non arreca pregiudizio rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale" e che "la proposta risulti ulteriormente migliorativa rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, mantenendo invariata la preferibilità del concordato semplificato.", esprimendo così parere sostanzialmente favorevole alla proposta di concordato semplificato.

Da ultimo, con l'integrazione al parere resa dall'ausiliario in data 14 maggio 2025, questi ha riferito che le merci presenti in magazzino, che da proposta di concordato sarebbero state cedute a Koremplast s.p.a. per €465.326,37, sono già state cedute e fatturate, che il creditore Pitagora ha richiesto che il proprio al credito venga riconosciuto il privilegio spettante ai lavoratori dipendenti per €7.063,41, che "Le osservazioni formulate dalle società di Leasing relativamente ai crediti sorti per la maturazione dei canoni in vigenza del contratto di affitto di azienda, per i quali viene richiesta la prededuzione, ma che sulla base delle esposizioni contenute nel ricorso presentato dalla società risultano considerate e rappresentate nel prospetto di cui alla pagina 12 come importo per rate a scadere". Nel confermare le conclusioni già rassegnate con il parere del 13 marzo 2025, l'ausiliario ha riferito che "Come è possibile evincere da questa rappresentazione, la disponibilità residua alla luce delle risorse derivanti dalla liquidazione dell'attivo consentirebbe il

soddisfacimento di tutti i crediti in prededuzione e privilegiati, degli interessi legali e di una percentuale pari allo 0,78% del ceto chirografario. Restano sospese le questioni relative al contenzioso sospeso con l'Agenzia delle Entrate ed il trattamento dei rapporti con le Società di Leasing in merito alle risoluzioni dei rapporti in corso ed al pagamento dei debiti sui canoni maturati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato, che tuttavia, come in precedenza specificato, risultano compresi tra le rate a scadere nel prospetto indicato a pagina 12 del ricorso presentato dalla Società per l'omologazione della proposta di concordato semplificato".

Sul rispetto delle cause legittime di prelazione e sulla corretta formazione delle classi, né l'esperto né l'ausiliario hanno espresso alcuna critica, anche alla luce della circostanza per cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione integrale tutti i creditori, ad eccezione di quelli chirografari, che sarebbero soddisfatti in misura minima: secondo l'ultimo parere reso dall'ausiliario, nella misura dello 0,78%.

Riguardo la fattibilità del piano sotteso alla proposta, si è espresso favorevolmente l'esperto, che ha riferito che il piano presentato rispecchia la regola distributiva della c.d. *absolute priority rule* riguardo i fondi provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso, e non ha riscontrato elementi impeditivi alla liquidazione dei beni così come rappresentata dalla società ricorrente.

L'ausiliario, nei suoi pareri, non ha negato la fattibilità del piano, svolgendo tuttavia delle considerazioni potenzialmente incidenti sulla percentuale del soddisfacimento dei crediti. In particolare:

- Riguardo le attestazioni fornite dagli istituti di credito, che presentano differenze, specialmente relative agli interessi, che hanno variato in modo significativo gli importi comunicati dalla Koremplast in sede di deposito della domanda, l'ausiliario ha chiarito che *"non tutte le dichiarazioni di credito specificano come sia stato calcolato il rateo relativo agli interessi, rendendo pertanto difficile la determinazione dell'importo realmente dovuto alla data di presentazione della domanda di concordato"*, rilevando altresì che *"tutte le esposizioni dichiarate dagli Istituti di credito sono di natura chirografaria, tuttavia come anche evidenziato dall'esperto nella sua relazione, molti mutui risultano assistiti dalla garanzia in ragione dell'80%, del Fondo Pubblico ex L. 662/96 del Mediocredito Centrale e che a seguito della escussione di tale garanzia il Fondo acquisirà automaticamente il diritto a rivalersi sulla KOREMPLAST SRL inadempiente ai sensi dell' articolo 1203 c.c. e dell' articolo 2, comma 4, del D.M. 20.06.2005. Automaticamente il credito vantato dal Fondo acquisirà la natura di credito privilegiato"*. L'esperto ha tuttavia chiarito che, anche in questa evenienza, tale credito sarebbe comunque coperto dal fondo rischi accantonato, pari come visto ad €140.000,00, e che in ogni caso Koremplast ha recepito tale aspetto nel piano concordatario;
- Anche riguardo la dichiarazione di credito di Raviplast s.c.a.r.l. per €99.413,24, di cui si reclama il grado di privilegio *ex art. 2751 bis, n. 5 c.c.*, anziché il grado chirografo, l'ausiliario ha chiarito che Koremplast ha recepito tale aspetto nel piano concordatario;
- Riguardo la posizione di A.d.e.r., che ha comunicato la richiesta di recupero del credito d'imposta da agevolazioni utilizzato in compensazione per un importo comprensivo di interessi e sanzioni, per circa €250.000,00, l'ausiliario ha rappresentato che la società ricorrente ha contestato l'esistenza di tale credito al

momento della presentazione della proposta di concordato semplificato, dal momento che *“non risultava creditrice per qualsivoglia tributo nei confronti della Società contestando altresì (...) il credito richiesto dall’Agenzia non è giuridicamente un credito in quanto il relativo atto di recupero è attualmente in fase di adesione (con un appuntamento da definire) (...) il credito risulta “non iscritto a ruolo ovvero non ancora consegnato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (quale Agente della Riscossione) alla data di comunicazione della procedura “in quanto non è possibile farlo, risultando pendenti anche i termini per un eventuale ricorso avverso gli atti di recupero proposti”*. Tali elementi hanno indotto l’ausiliario ad escludere A.d.e.r. dalla posizione debitoria, affermando che *“per il momento, nessuna valorizzazione è stata presa in considerazione, considerata la pendenza dei termini per definire “bonariamente” o tramite l’eventuale proposizione di un ricorso la questione tuttora pendente”*;

- Riguardo le osservazioni formulate dalla società di *leasing*, per le quali viene chiesta la prededuzione, l’ausiliario ha chiarito che *“sulla base delle esposizioni contenute nel ricorso presentato dalla società risultano considerate e rappresentate nel prospetto di cui alla pagina 12 come importo per rate a scadere”*.

L’ausiliario ha da ultimo specificato che, nonostante i rilievi menzionati, alla luce della posizione debitoria della Koremplast (che, come detto, non considera la posizione di A.d.e.r., per le ragioni già illustrate) e della proposta integrativa da questa formulata, si riuscirebbe in ogni caso a garantire un’utilità (richiesta dall’art. 25 *sexies*, c. 5 c.c.i.i. quale condizione per l’omologazione del piano) a tutti i creditori, sebbene i debiti chirografari potrebbero essere soddisfatti solo nella misura dello 0,78%, misura questa comunque da ritenersi non irrisoria e sufficiente a permettere di addivenire all’omologa del piano.

Tanto premesso, volendo esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti per l’omologa del concordato, occorre partire dal dato testuale dell’art. 25 *sexies*, c. 5 c.c.i.i., secondo cui il Tribunale omologa la proposta di concordato semplificato quando *“verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore”*.

Sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, occorre rilevare che la società debitrice non ha fornito prova della notifica della proposta, della relazione finale e del parere dell’esperto e della relazione dell’ausiliario ad A.d.E., come peraltro da questa rilevato in molteplici occasioni e riaffermato con l’atto di opposizione all’omologa depositato il 5 maggio 2025. A ben vedere, infatti, nonostante A.d.E. non fosse stato inserito all’interno dell’elenco dei creditori depositato ai sensi dell’art. 39, c. 1 c.c.i.i., l’Ausiliario ha domandato all’Agenzia di precisare il proprio credito in data 3 ottobre 2024, a cui è seguita risposta con cui A.d.E. ha rilevato l’esistenza di crediti nei confronti della Koremplast ed ha lamentato (in particolare con le p.e.c. del 3 dicembre 2024, del 4 febbraio 2025 e del 18 febbraio 2025) di non aver ricevuto i documenti menzionati dall’art. 25 *sexies*, c. 4 c.c.i.i., ma solo l’integrazione della proposta di concordato e l’integrazione del parere dell’Ausiliario. Tale circostanza, invero contestata genericamente da Koremplast all’udienza del 15 maggio 2025, non è smentita dalla documentazione versata in atti, dal momento che, come detto, non vi è prova della notifica della documentazione *ex art. 25 sexies*, c. 4 c.c.i.i. a favore di A.d.E..

Le medesime considerazioni devono estendersi a Intesa Sanpaolo che, nel suo atto di opposizione depositato il 5 maggio 2025, ha riferito di aver ricevuto la notifica della sola integrazione della proposta concordataria e della relazione integrativa dell'Ausiliario, non avendo viceversa mai ricevuto la notifica del ricorso avanzato da Koremplast, della relazione finale e del parere dell'esperto e della relazione dell'Ausiliario. Anche in questo caso, come già evidenziato per A.d.E., la società debitrice ha contestato tali affermazioni in modo del tutto generico all'udienza del 15 maggio 2025, senza tuttavia versare in atti la prova di tale notifica.

La notifica della sola integrazione della proposta (depositata dalla società ricorrente in data 7 febbraio 2025) e dell'integrazione del parere dell'Ausiliario del 13 marzo 2025, non permettono di ritenere regolarmente integrato il contraddittorio, non avendo permesso all'A.d.E. e ad Intesa Sanpaolo di prendere compiuta cognizione della proposta di concordato, il cui intero contenuto non è stato ripresentato nell'integrazione della proposta del 7 febbraio 2025. In questo modo, in spregio all'art. 25 *sexies*, c. 4 c.c.i.i., deve ritenersi che Koremplast non abbia messo i menzionati creditori nelle condizioni di valutare in modo corretto la proposta di concordato, avendo portato tale creditore a conoscenza solo di una parte della proposta, impedendogli dunque di assumere determinazioni relative al piano concordatario anche alla luce del primo parere dell'Ausiliario e del parere e della relazione finale dell'esperto.

Venendo al merito delle opposizioni, A.d.E. ha riferito che in modo del tutto ingiustificato la proposta e il parere dell'ausiliario non abbiano tenuto conto del credito erariale di €89.514,00 (già comunicato con p.e.c. del 31 ottobre 2024, del 3 dicembre 2024 e del 18 febbraio 2025) ed oggetto di atti di recupero emessi per crediti di imposta da agevolazioni per ricerca e sviluppo nelle annualità del 2017 e del 2018; a ciò si aggiunga che i crediti fiscali vantati dalla società debitrice non sono certi, liquidi ed esigibili e che la valutazione comparativa con i risultati della liquidazione giudiziale compiuta dall'ausiliario sarebbe inattendibile, non considerando il credito menzionato.

L'argomentazione di A.d.E. deve trovare condivisione, non potendo aderirsi alla considerazione dell'Ausiliario, che ha pretermesso il credito di cui si discute riferendo che *“relativamente al terzo aspetto, concernente il pre-contenzioso instaurato con l'Agenzia delle Entrate, per il momento, nessuna valorizzazione è stata presa in considerazione, considerata la pendenza dei termini per definire “bonariamente” o tramite l'eventuale proposizione di un ricorso la questione tuttora pendente”*. Occorre sottolineare, sotto questo profilo, che l'esistenza di un contenzioso pendente sul credito attinenete (dimostrato, oltre che dall'istanza di accertamento con adesione depositata dalla società il 18 dicembre 2024 e non andata a buon fine, anche da due ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria del 14 aprile 2025) non può impedire che di tale credito si tenga conto in sede di predisposizione del progetto di concordato semplificato, come peraltro chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di procedura fallimentare (Cass. 601/2017), ma con principi che si possono convintamente estendere anche alle altre procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi. Del resto, il menzionato debito fiscale è certamente antecedente alla fase di introduzione della procedura di omologa del concordato semplificato – riguardando invero le annualità 2017 e 2018 – stante il principio secondo cui l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui si verificano tutti i presupposti previsti dalla legge che costituiscono la pretesa tributaria, senza che a ciò rilevi, diversamente da quanto affermato da Koremplast, la circostanza per cui il credito fiscale non è iscritto a ruolo ovvero non è ancora stato consegnato ad A.d.E.R., dal momento che tali atti decretano esclusivamente l'avvio della fase di riscossione da parte dell'agente a ciò deputato.

Sotto altro verso, è pienamente condivisibile quanto riferito da Intesa Sanpaolo che, nel suo atto di opposizione, ha eccepito che la proposta di concordato depositata menziona fra i crediti prededucibili solo il compenso dell'Ausiliario (stimato in €33.000,00), mentre nulla afferma riguardo il compenso dell'esperto e del liquidatore da nominarsi ai sensi dell'art. 25 *septies*, c. 1 c.c.i.i., da ritenersi privilegiati ai sensi dell'art. 6, lett. d) c.c.i.i.. Tali compensi, presumibilmente da determinarsi in diverse decine di migliaia di euro, sono di per sé sufficienti a ridurre, se non ad azzerare l'attivo da destinare al ceto chirografario.

A ciò si aggiunga che l'Ausiliario ha avanzato dubbi anche su altri profili della proposta di piano, che contribuiscono ad incrementare la quota di crediti privilegiati e, conseguentemente, a ridurre le possibilità di soddisfacimento per il ceto chirografario: le attestazioni fornite dagli istituti di credito presentano differenze rispetto agli importi comunicati dalla Koremplast, che potrebbero incidere notevolmente sulla capacità di soddisfazione dei creditori, alla luce della circostanza per cui taluni di questi crediti sono assistiti per l'80% dal fondo pubblico del microcredito centrale (L. 662/1996), percentuale questa che avrebbe grado privilegiato; il credito in capo a Raviplast s.c.a.r.l., pari ad €99.413,24 è stato richiesto in privilegio, mentre è stato qualificato come chirografo nella relazione dell'esperto; da ultimo, anche il credito in capo a Pitagora s.r.l., pari ad €7.063,41 è stato da tale società reclamato in privilegio anziché in chirografo.

La necessità di tener conto, dunque, degli aspetti critici sino ad ora enunciati, determina l'impossibilità di garantire alcuna utilità ai creditori chirografari, non essendo il c.d. fondo rischi (del valore di €140.000,00) sufficiente a coprire gli incrementi dei crediti in prededuzione ed in privilegio già menzionati. Come visto, infatti, il riconoscimento del compenso dell'esperto e dell'ausiliario fra i crediti prededucibili, l'incremento della quota di crediti privilegiati (alla luce delle contestazioni mosse dagli istituti di credito, da Raviplast e da Pitagora), nonché, per quel che maggiormente rileva, la necessità di considerare anche l'ulteriore credito in capo ad A.d.E. di €89.514,00, determina il completo azzeramento dell'intera quota di attività destinata ai creditori chirografari, stimata dall'Ausiliario in €74.783,18. È lo stesso Ausiliario che, nel suo parere del 13 marzo 2025, ha riferito che *“l'eventuale manifestazione di ulteriori passività di natura privilegiata, quali nello specifico, l'insorgenza di debiti nei confronti dell'Erario, determinerebbero, se superiori ad euro 61.000,00, il mancato soddisfacimento del ceto chirografario”*.

Pertanto, nonostante possa condividersi quanto dedotto dall'esperto e dall'ausiliario circa la convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria, la proposta di concordato non può essere omologata, stante il tenore letterale dell'art. 25 *sexies* c.c.i.i., che impone quale presupposto dell'omologa la necessità di assicurare a ciascun creditore un'utilità.

P. Q. M.

Rigetta la domanda di omologa del concordato semplificato avanzata da Koremplast s.r.l..

Urbino, 14 giugno 2025

Il Giudice estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone